

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SONALA APS"

TITOLO I - Costituzione, denominazione, sede e scope

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche ed integrazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Sonala Associazione di Promozione Sociale"**, in sigla **"Sonala APS"** (di seguito denominata "Associazione").
2. L'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" devono essere inseriti nella denominazione e utilizzati in qualsiasi segno distintivo, atto, corrispondenza e comunicazione rivolta al pubblico.
3. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS" è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
4. L'Associazione ha durata illimitata. Essa è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e non persegue scopi di lucro.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ovodda (NU), attualmente in Via Olbia n. 12.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto, ma deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato tempestivamente agli uffici competenti (incluso l'ufficio del RUNTS).
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e sopresse sedi secondarie, sezioni operative, uffici di rappresentanza o succursali in Italia o all'estero.

Art. 3 - Finalità e spirito associativo

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di

attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

2. In particolare, l'Associazione si propone di operare nei seguenti ambiti specifici:

- Promozione della cultura musicale, artistica, teatrale e ricreativa di interesse sociale.
- Diffusione dell'intrattenimento locale, popolare, etnico e folk attraverso l'organizzazione di concerti, rassegne e spettacoli.
- Ricerca scientifica e sul campo, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione di patrimoni musicali, letterari e delle tradizioni popolari locali.
- Realizzazione di workshop, seminari, masterclass e corsi formativi teorico-pratici aperti alla cittadinanza.
- Sostegno e promozione di gruppi di danza, filodrammatiche e collettivi teatrali.

Art. 4 - Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui all'**art. 5, comma 1, lettera i) del CTS**:

- *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.*

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- Organizzare eventi, rassegne musicali, teatrali e artistiche.
- Gestire scuole di musica, laboratori artistici e centri ricreativo-culturali.
- Pubblicare e distribuire libri, riviste, saggi, registrazioni audio/video in qualunque formato (cartaceo, digitale, multimediale) coerenti con le proprie finalità.
- Svolgere attività di divulgazione didattica nelle scuole e in altri enti pubblici e privati.

Art. 5 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del CTS, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
2. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle modalità definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del CTS. I relativi proventi devono essere interamente destinati allo sviluppo delle attività istituzionali.

Art. 6 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia in forma stabile e continua che in modalità occasionale (ad esempio mediante celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).
2. L'attività di raccolta fondi deve essere esercitata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, e con l'obbligo di redazione di un apposito rendiconto economico per ogni singola iniziativa, da allegare al bilancio di esercizio.

TITOLO II - Norme sul rapporto associativo

Art. 7 - Criteri di ammissione e requisiti degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma non può, in ogni caso, essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (art. 35, comma 1 del CTS). Se tale numero scende al di sotto del minimo legale, l'Associazione deve tempestivamente ricostituire la base associativa o chiedere l'iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le altre Associazioni di Promozione Sociale (APS). Possono altresì aderire altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a

condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate.

3. L'adesione all'Associazione è volontaria ed esclude qualsiasi forma di temporaneità del rapporto associativo. La quota associativa annuale è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

Art. 8 - Procedura di ammissione

1. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati anagrafici, la dichiarazione di condividere le finalità istituzionali e l'impegno a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.
2. Per i soggetti minori d'età, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla presentazione. La deliberazione di ammissione è annotata sul libro degli associati.
4. In caso di rigetto, il provvedimento deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla notifica, proporre ricorso all'Assemblea, che si pronuncerà in via definitiva alla prima riunione utile.

Art. 9 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e hanno pari dignità all'interno dell'Associazione.
2. Ciascun associato, purché iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di:
- Partecipare alle assemblee con diritto di voto, compreso il voto per l'elezione e la revoca degli organi sociali.
 - Candidarsi ed essere eletto nelle cariche sociali (elettorato passivo), ad eccezione dei soci minori d'età, per i quali il diritto di voto e di rappresentanza in assemblea è esercitato da

chi ne esercita la responsabilità genitoriale fino al compimento del diciottesimo anno di età.

- Esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo, che fisserà i tempi e le modalità di consultazione entro 30 giorni dalla richiesta presso la sede sociale.

Art. 10 - Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:

- Rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere legittimamente adottate dagli organi sociali.
- Versare regolarmente la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, al raggiungimento degli scopi sociali mediante la propria attività personale, spontanea e gratuita.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per morosità.
2. **Recesso:** L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota per l'anno in corso.
3. **Morosità:** L'associato che non provveda al versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo decade di diritto dall'Associazione, previa formale diffida scritta e decorrenza di ulteriori 30 giorni senza che sia avvenuto il saldo.
4. **Esclusione:** L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o che tenga comportamenti gravemente contrastanti con le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti o delle finalità sociali. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla

ricezione della comunicazione. Il ricorso sospende l'efficacia dell'esclusione fino alla pronuncia dell'Assemblea.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - Volontariato e lavoro retribuito

Art. 12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolta in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per scopi di solidarietà.

L'attività del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi spese di tipo forfettario.
4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 13 - Lavoro retribuito e Soci Prestatori d'Opera

1. Ai sensi dell'art. 36 del CTS, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati (di seguito denominati "**soci prestatori d'opera**"), quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse



generale e al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

2. La figura del socio prestatore d'opera è ammessa alle seguenti e rigorose condizioni cumulative:

- È tassativamente vietato lo svolgimento contemporaneo di attività di volontariato gratuito e di prestazioni lavorative retribuite per la medesima attività all'interno dell'Associazione. Il socio prestatore d'opera perde per tutta la durata del rapporto di lavoro la qualifica di volontario e non può essere iscritto nel relativo Registro dei Volontari dell'ente.
- Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari, oppure al 5% del numero degli associati.
- I rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, instaurati con i soci prestatori d'opera devono essere regolati con contratti scritti, nei quali siano chiaramente specificati l'oggetto della prestazione professionale, la durata, i tempi di esecuzione e il compenso pattuito.
- I compensi economici erogati ai soci prestatori d'opera devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto e non possono, in nessun caso, essere superiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o, in loro assenza, alle tariffe medie di mercato per analoghe prestazioni professionali. L'inosservanza di tale limite integra l'ipotesi di distribuzione indiretta di utili, vietata a norma dell'art. 8 del CTS.

TITOLO IV - Organi sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati.
- Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).
- L'Organo di Controllo (laddove nominato o reso obbligatorio per legge).

Art. 15 - L'Assemblea: convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ne esprime la volontà. È composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica (e-mail) o con altro mezzo di comunicazione tracciabile che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (es. raccomandata, PEC, consegna a mano o messaggio tracciabile), da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'incontro e l'ordine del giorno dei lavori, nonché l'indicazione della data e dell'ora dell'eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - In prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
 - In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - Sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
6. Ciascun associato ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può ricevere più di 3 deleghe.
7. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano in modalità di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario, sia



loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo.
- Nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo ed eventualmente il Revisore legale dei conti.
- Approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo.
- Delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali e promuove le relative azioni.
- Delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti di rigetto dell'ammissione e di esclusione.
- Approva gli eventuali regolamenti interni dei lavori assembleari o delle attività associative.

2. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- Delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 17 - Regole di voto e deliberazioni

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati per delega.
2. Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto (in prima convocazione) o dei presenti (in seconda convocazione).
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, è necessario l'accordo e il voto

favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto (art. 24, comma 2 del CTS).

4. Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'Assemblea o nei casi in cui si tratti di votazioni riguardanti persone o cariche sociali, per le quali si procede a scrutinio segreto.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati persone fisiche. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
3. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza) a tutti i membri del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche tramite posta elettronica o messaggistica tracciabile, con un preavviso di almeno 4 giorni (24 ore in caso di urgenza).
5. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione attingendo tra i primi non eletti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà deliberarne la conferma o la sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata l'Assemblea entro 30 giorni per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso compie tutti gli atti necessari, opportuni o utili per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea.
2. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - Attuare le linee programmatiche e le delibere dell'Assemblea.
 - Redigere il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - Deliberare sulle domande di ammissione ed esclusione degli associati.
 - Determinare l'ammontare della quota associativa annuale.
 - Nominare i responsabili delle varie attività o commissioni di lavoro dell'Associazione.
 - Disciplinare l'impiego dei soci prestatori d'opera nel rigoroso rispetto dei vincoli di legge e del presente Statuto.
 - Curare la regolare tenuta dei libri sociali obbligatori.

Art. 20 - Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne coordina le attività e vigila sull'esecuzione delle delibere dei rispettivi organi.
3. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica dello stesso organo amministrativo nella prima riunione utile, da tenersi entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.
4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.



Art. 21 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, qualora istituito per volontà dell'Assemblea o reso obbligatorio per legge al superamento dei limiti dimensionali indicati all'art. 30 del CTS, è composto da un membro effettivo eletto dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal Codice Civile.
2. L'Organo di Controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
 - Monitora l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e il suo concreto funzionamento.
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del sodalizio.
 - Attesta che il bilancio sociale (laddove la sua redazione sia obbligatoria per legge o effettuata su base volontaria) sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Se l'Assemblea lo delibera, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, a condizione che l'unico componente sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

TITOLO V - Patrimonio e Bilancio

Art. 22 - Risorse economiche e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - Quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari degli associati.
 - Donazioni, lasciti testamentari, legati ed erogazioni liberali di soci o di terzi.
 - Contributi dello Stato, di enti locali, di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali.
 - Entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse, secondarie e strumentali (art. 6 CTS).



- Fondi raccolti tramite campagne pubbliche occasionali di raccolta fondi.
- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è redatto dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 del CTS e della normativa vigente in materia di contabilità degli enti del Terzo Settore.
3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché ciascun associato possa prenderne visione.
4. Una volta approvato dall'Assemblea dei soci, il bilancio deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il RUNTS entro i termini previsti dalla legge (attualmente il 30 giugno di ogni anno).

TITOLO VI - Libri sociali e scioglimento

Art. 24 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali obbligatori:
 - Il libro degli associati.

- Il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Deve inoltre essere tenuto, a cura dell'Organo di Controllo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo (qualora istituito).

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate di cui all'Art. 17 del presente Statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (art. 9, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti in ambiti analoghi o preferibilmente aventi la qualifica di APS.
3. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione.

Art. 26 - Norme di rinvio

Ovodda li, 09 Giugno 2026

Pierpaolo

Alessia Zedde

Giuseppe Leggioni

